



**RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE CABRAS)

Comunicata alla Presidenza il 19 novembre 2008

SUL

**DISEGNO DI LEGGE**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Tagikistan dall'altra, con allegati e Protocollo, fatto a Lussemburgo l'11 ottobre 2004

**presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI)**

**di concerto con il Ministro della difesa (LA RUSSA)**

**con il Ministro dell'economia e delle finanze (TREMONTI)**

**con il Ministro dello sviluppo economico (SCAJOLA)**

**con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (MATTEOLI)**

**con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (GELMINI)**

**e con il Ministro per le politiche europee (RONCHI)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 OTTOBRE 2008**

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	5
– della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	6
Disegno di legge d’iniziativa del Governo e testo proposto dalla Commissione .....	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - Il provvedimento, d'iniziativa governativa, riproduce i contenuti dell'analogha proposta legislativa presentata nella XV legislatura e non esaminata per l'intervenuto scioglimento delle Camere.

Il disegno di legge reca, oltre alle consuete disposizioni di autorizzazione alla ratifica, ordine di esecuzione ed entrata in vigore, anche una disposizione di copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla ratifica (articolo 3), comunque di entità molto limitata.

Ricordo che nel corso dell'esame in sede consultiva è stato formulato dalla Commissione Bilancio un parere non ostativo sul provvedimento, a condizione che, nella disposizione di copertura finanziaria, fosse specificato che l'onere derivante dalla ratifica dell'Accordo a valere sugli accantonamenti ivi indicati decorra dall'anno 2010 in poi. La Commissione ha approvato di conseguenza un emendamento volto a recepire detta condizione.

L'Accordo di partenariato e cooperazione (APC) tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte ed il Tagikistan dall'altra (accordo misto), è stato sottoscritto l'11 ottobre 2004 a Lussemburgo. Esso si compone di 101 articoli, quattro allegati, un protocollo relativo all'assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale e un atto finale.

Esso deriva dall'esigenza, insorta a seguito della successione all'ex Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche (URSS), a partire dal 1989, di nuove realtà statuali, di stipulare Accordi sostitutivi di quello CEE-URSS del medesimo anno.

Con l'APC in esame, con il Tagikistan, si completa la serie di analoghi accordi conclusi dall'Unione europea con i Paesi dell'ex URSS. Il ritardo nella stipulazione è stato

dovuto all'instabilità politica nell'area, e i negoziati per l'Accordo si sono intensificati a partire dal 2001, dapprima con un'assistenza tecnica e successivamente con l'analisi dei profili legati all'emigrazione, la lotta contro il terrorismo, la non proliferazione e la lotta contro i traffici illeciti e la droga.

La finalità dell'APC è quella di rafforzare la presenza politica, economica e commerciale dell'Unione europea (UE) in Tagikistan e, più in generale, nella regione dell'Asia centrale, oltre al sostegno della crescita economica, dello sviluppo sostenibile e della lotta contro la povertà. Si tratta sostanzialmente di un Accordo quadro, che pone le premesse e il fondamento della futura cooperazione in tutti i possibili ambiti, sociale, economico, scientifico, tecnologico e culturale.

L'Accordo, concluso per un periodo iniziale di dieci anni e suscettibile di rinnovo automatico di anno in anno, nelle more dell'entrata in vigore definitiva è sostituito da un Accordo interinale che ha consentito l'applicazione, già a decorrere dal 1° maggio 2005, delle disposizioni di natura commerciale contenute nell'APC.

Nel titolo II dell'Accordo è prevista l'istituzionalizzazione del dialogo politico allo scopo di consolidare i vincoli tra le Parti, nel rispetto dei principi democratici, in vista di una convergenza sulle questioni internazionali di comune interesse. Accanto alla collaborazione tra gli organi governativi, l'APC prevede altresì il dialogo politico a livello parlamentare, nell'ambito del Comitato parlamentare di cooperazione.

Il titolo III è relativo agli scambi di merci, e dispone che il commercio fra le Parti sarà basato sul principio della nazione più favorita, ma il Tagikistan potrà concedere un trat-

tamento di favore agli altri Stati indipendenti dell'ex URSS per i cinque anni successivi all'entrata in vigore dell'Accordo. Le disposizioni dell'APC relative agli scambi di merci verranno riviste in funzione della futura adesione del Tagikistan all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

Per il titolo IV, in materia di attività commerciali ed investimenti, le Parti assicureranno ai cittadini dell'altra Parte, legalmente residenti ed occupati sul proprio territorio, un trattamento reciproco esente da ogni discriminazione basata sulla nazionalità per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione e di licenziamento.

Le disposizioni in materia di ravvicinamento ed applicazione delle legislazioni in materia di cooperazione, di cui ai titoli V-X, tendono ad avvicinare il Tagikistan all'*acquis* comunitario, mediante una cooperazione in campo socio-economico, di giustizia e affari interni, culturale e finanziario. In tema di cooperazione socio-economica, l'obiettivo è quello disincentivare il processo di riforma e di rilancio dell'economia, tramite l'attuazione di riforme economiche e sociali ed una ristrutturazione del sistema economico del Tagikistan che tenga conto dell'ambiente e della lotta contro la povertà.

Nelle questioni relative alla democrazia ed alla tutela dei diritti umani si prevede che le Parti collaborino in merito a tutte le questioni connesse ad insediamento e potenziamento delle istituzioni democratiche, agevolando le relazioni anche a livello parlamentare.

Nella cooperazione nel settore giustizia e affari interni, il fine è quello di prevenire fe-

nomeni di corruzione, contraffazioni, traffico illecito di armi e di merci, riciclaggio di denaro sporco, traffico di stupefacenti e lotta al terrorismo. In materia di immigrazione, le problematiche di confronto saranno i fenomeni migratori, tra cui quelli clandestini e la tratta di esseri umani.

È altresì prevista una cooperazione culturale e una cooperazione finanziaria, sotto forma di aiuti non rimborsabili per l'assistenza tecnica.

L'Accordo reca infine disposizioni istituzionali, generali e finali (titolo XI) e disposizioni istituzionali.

A tale ultimo proposito, si crea un Consiglio di cooperazione, composto da membri del Consiglio dell'UE e della Commissione, da un lato, e da membri del Governo tagiko, dall'altro, e presieduto, a turno, da un rappresentante dell'Unione e da un membro del Governo del Tagikistan, con il compito di esaminare le questioni inerenti all'attuazione dell'Accordo.

Tra le disposizioni generali, l'APC prevede la garanzia della tutela giuridica ed amministrativa dei diritti individuali e di proprietà delle persone fisiche e giuridiche delle Parti, la possibilità di adottare eventuali misure restrittive in materia di sicurezza e difesa, la non discriminazione sulla base della nazionalità tra i cittadini e le imprese di ciascuna delle Parti.

In conclusione, si propone l'approvazione del provvedimento.

CABRAS, *relatore*

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MALAN)

5 novembre 2008

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: AZZOLLINI)

13 novembre 2008

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al comma 1 dell'articolo 3, le parole: «per l'anno 2010» siano sostituite dalle altre: «a decorrere dall'anno 2010».

**DISEGNO DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Tagikistan dall'altra, con allegati e Protocollo, fatto a Lussemburgo l'11 ottobre 2004.

Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 100 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

*(Copertura finanziaria)*

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 12.500 annui a decorrere dall'anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero degli affari esteri per gli anni 2008 e 2009 ed al Ministero della solidarietà sociale per l'anno 2010.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)**Identico*

Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)**Identico*

Art. 3.

*(Copertura finanziaria)*

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 12.500 annui a decorrere dall'anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero degli affari esteri per gli anni 2008 e 2009 ed al Ministero della solidarietà sociale **a decorrere dall'anno 2010.**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

2. Il Ministro dell'economia e finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

2. *Identico.*

Art. 4.

*(Entrata in vigore)*

*Identico*